
**Legge sulle tasse di soggiorno, sullo sport e sull'incremento economico
(Legge sul turismo)**

I. In generale

Art. 1 (1)*

Al fine di promuovere lo sviluppo delle infrastrutture turistiche, dell'assistenza al turista e dello sport, il Comune di Pontresina riscuote una tassa di soggiorno e sullo sport nonché una tassa di promozione destinata al finanziamento delle attività di promozione turistica. Scopo

Art. 2

Ai sensi della legge è considerato ospite qualunque persona fisica che pernotta nel Comune di Pontresina e che lì non ha né domicilio civile, né domicilio fiscale principale. Concetti

Ai sensi della legge è considerato datore d'alloggio qualunque persona che da in locazione i propri locali oppure i locali a lui affidati a periodo indeterminato oppure terreno a scopo di pernottamento. Datori d'alloggio sono considerati anche i proprietari d'appartamenti di vacanza nel caso in cui essi siano dati in locazione contro pagamento (strutture extra alberghiere).

Ai sensi di questa legge sono considerati appartamenti di vacanza locali d'alloggio (casa, appartamenti singoli oppure camere singole) utilizzati da persone che non hanno né domicilio civile, né domicilio fiscale principale nel Comune di Pontresina.

II. Tassa di soggiorno e sullo sport

Art. 3 (2)

Ogni ospite che contro pagamento pernotta presso un datore d'alloggio nel Comune di Pontresina, è soggetto al pagamento di una tassa di soggiorno e sullo sport nella forma di una tassa di soggiorno individuale per pernottamento (in seguito tassa di soggiorno) finalizzata allo stanziamento e all'utilizzo delle infrastrutture turistiche e degli eventi. Tassa di soggiorno
individuale

* Gli articoli tra le parentesi si riferiscono agli articoli inerenti all'attuale legge sulle tasse di soggiorno.

Art. 4 (4)

Sono esentati dal pagamento della tassa di soggiorno individuale:

Esenzione

- a) Gli ospiti di età inferiore a 12 anni
- b) Persone che esercitano una funzione ufficiale, militare, di servizio civile oppure di polizia nel Comune di Pontresina;
- c) Persone che beneficiano di un permesso di soggiorno o che frequentano istituti scolastici o professionali nel comune di Pontresina;
- d) Persone le cui spese di pernottamento sono a carico dell'Ente Turistico e di Cura di Pontresina oppure del Comune di Pontresina;
- e) Gli ospiti di stabilimenti ospedalieri e assistenziali, di sanatori e di simili strutture.

Art. 5 (8)

I proprietari di appartamenti di vacanza ad uso proprio oppure senza compenso ad uso da parte di membri della famiglia, parenti e ospiti, sono soggetti al pagamento di una tassa annuale obbligatoria fissa (in seguito tassa annuale fissa) per l'utilizzo delle strutture turistiche ed eventi. In modo analogo sono tassati i camper ed altri stabilimenti o veicoli analoghi stazionati nel Comune di Pontresina durante il periodo di almeno una stagione.

Tasse annuali fisse

Art. 6 (7)

Gli ospiti sono tenuti al pagamento delle seguenti tasse per pernottamento:

Tasse ospite individuali

A: in Hotel e Aparthotel	Tassa di soggiorno e sullo sport
Hotel 1-5 stelle	CHF 3.10
B: nelle strutture para-alberghiere	
Case di vacanza	CHF 3.10
Appartamenti di vacanza	CHF 3.10
Camere private	CHF 3.10
C: in campeggio: gruppi di giovani compresi tra i 12 e i 20 anni	CHF 1.55
D: in ostelli: giovani con età superiore ai 12 anni e adulti	CHF 3.10
E: in campeggi in tenda, camper e roulotte	CHF 3.10

Art. 7 (8)

Ai sensi dell'art. 5, i proprietari di appartamenti di vacanza sono tenuti al pagamento delle seguenti tasse annuali, indipendentemente dal loro periodo di permanenza:

Quote annuali fisse

a) per appartamenti di 1 fino a 1 ½ locali e roulotte	CHF 400.-
b) per appartamenti fino a 2 ½ locali	CHF 600.-
c) per appartamenti da 3 a 3 ½ locali	CHF 800.-
d) per appartamenti da 4 a 4 ½ locali	CHF 1000.-
e) per appartamenti da 5 e più locali	CHF 1200.-

Art. 8 (13)

I datori d'alloggio dati in locazione sono obbligati ad addebitare la tassa di soggiorno agli ospiti con obbligo di tassazione.

Scadenza, incasso e riversamento della tassa di soggiorno

L'incasso delle tasse di soggiorno scade al termine del soggiorno dell'ospite e sono da riversare al Comune al più tardi fino al termine del mese seguente. A questo scopo il datore d'alloggio risponde solidalmente nei confronti del Comune.

Il datore d'alloggio è obbligato a notificare in modo esplicito il periodo d'occupazione dei suoi locali da parte degli ospiti.

Art. 9

Le tasse annuali fisse per gli appartamenti di vacanza scadono alla fine di ogni anno e sono pagabili al Comune entro 30 giorni dalla data di emissione del conteggio.

Scadenza e termine di pagamento delle tasse annuali fisse

Art. 10 (18)

Il ricavato dalle tasse di soggiorno e sullo sport è destinato alla promozione e al consolidamento delle strutture turistiche e sportive di Pontresina. In particolare esso è utilizzato nei seguenti settori:

Utilizzo della tassa di soggiorno e sullo sport

1. Spese per i dipendenti, infrastrutture e materiali di un ufficio turistico.
2. Contributi a manifestazioni pubbliche culturali, sociali e sportive di ogni genere.
3. Per la gestione e protezione del nome della destinazione di Pontresina
4. Spese per la costruzione e mantenimento delle strutture turistiche, culturali e sportive.

I ricavi provenienti dalle tasse di soggiorno e sullo sport non possono essere impiegati per il finanziamento delle spese comunali ordinarie, né a scopo di pubblicità della destinazione turistica, di soggiorno e sportiva di Pontresina.

III. Tassa sull'incremento economico

Art. 11 (5/6)

Tutti i datori d'alloggio sono tenuti al pagamento di una tassa sull'incremento economico. Essa è calcolata in relazione ai pernottamenti dell'ospite.

Alloggi con obbligo di tassazione

Art. 12 (5/6)

Sono inoltre soggetti al pagamento della tassa sull'incremento economico:

Altri contribuenti

Proprietari di esercizi commerciali, industrie, ristoranti e aziende di servizio, banche, agenzie d'assicurazione, impianti di risalita e di skilift, nonché tutti gli esercizi di libera professione come architetti, ingegneri, medici, avvocati, notai, agenti fiduciari e immobiliari, istruttori privati di sci e guide alpine.

Sono inoltre soggetti al pagamento filiali ed esercizi nonché aste pubbliche operative a Pontresina di imprese le cui sedi risiedono al di fuori del Comune di Pontresina ed commercio ambulante, inoltre esercizi ristoranti collegati ad una qualsiasi struttura alberghiera. Sono considerati esercizi ristoranti i locali pubblici che, secondo le relative norme alberghiere, necessitano di un'autorizzazione. In questa categoria sono compresi esercizi esterni di ogni genere che utilizzano il nome di Pontresina.

Le persone elencate in quest'articolo sono soggette al pagamento della tassa sull'incremento economico in conformità a una tassa base stabilita in questa legge ed una tassa basata sull'occupazione media annuale degli addetti, compresi membri della famiglia, escluso il proprietario dell'esercizio (apprendisti e praticanti sono calcolati con una quota del 50%).

La media annuale è determinata secondo la seguente formula:

$$\frac{\text{numero di persone} \times \text{durata occupazionale mensile}}{12}$$

Art. 13 (9)

Per i contribuenti sono valide le seguenti aliquote per pernottamento, secondo l'art. 11: Quote per i contribuenti secondo l'art. 11

A. In Hotel e Aparthotel Hotel 1-5 stelle	Tassa sull'incremento economico CHF -.65
B. Nel settore para-alberghiero	
Case di vacanza	CHF -.50
Appartamenti di vacanza	CHF -.50
Camere private	CHF -.50
C. In campeggio: gruppi di giovani compresi tra i 12 e i 20 anni	CHF -.50
D. In ostelli: giovani con età superiore a 12 anni e adulti	CHF -.65
E. In campeggi in tenda ,camper e roulotte	CHF -.50

Art. 14 (9)

Per tutti gli altri contribuenti sono valide le seguenti aliquote per anno, secondo l'art. 12: Quote per i contribuenti secondo l'art. 12

Categoria I

Piccole imprese con uno o due addetti, che non possono essere catalogate oppure assegnate per analogia nelle categorie seguenti.

Tassa base	CHF 244.-
Imposta per persona	CHF 90.-

Categoria II

Imprese artigianali

Negozi alimentari, fotografici, ottici, fioristi, ferramenta, tabaccherie, souvenir, sport, moda, tessuti, chioschi, parrucchieri ecc.

Garage, imprese di trasporti, impianti di risalita, scuole da sci, uffici di viaggi e skilift.

Tassa base	CHF 438.-
Imposta secondo la grandezza dell'esercizio:	
Numero di addetti tra 1 e 10 (per persona)	CHF 90.-
Numero di addetti tra 11 e 15 (tassa fissa)	CHF 973.-
Numero di addetti tra 16 e 20 (tassa fissa)	CHF 1118.-
Numero di addetti tra 21 e 25 (tassa fissa)	CHF 1264.-

Numero di addetti tra 26 e 30 (tassa fissa)	CHF 1410.-
Numero di addetti tra 31 e 35 (tassa fissa)	CHF 1556.-
Numero di addetti tra 36 e 40 (tassa fissa)	CHF 1702.-
Numero di addetti tra 41 e 45 (tassa fissa)	CHF 1848.-
Numero di addetti tra 46 e 50 (tassa fissa)	CHF 1994.-
Numero di addetti tra 51 e 55 (tassa fissa)	CHF 2140.-
Numero di addetti tra 56 e 60 (tassa fissa)	CHF 2286.-
Numero di addetti superiore a 61 (tassa fissa)	CHF 2431.-

Categoria III

Negozi di gioielleria e di orologeria, gallerie, farmacie, drogherie, profumerie ecc.
Liberi professionisti come medici, ingegneri, architetti, agenti, avvocati, fiduciari,
agenti immobiliari, mediatori e agenzie d'assicurazione ecc., nonché gestori di aste
di gioielleria ed arte svolte a Pontresina.

Tassa base	CHF 875.-
Imposta secondo la grandezza dell'esercizio:	
Numero di addetti tra 1 e 10 (per persona)	CHF 90.-
Numero di addetti tra 11 e 15 (tassa fissa)	CHF 973.-
Numero di addetti tra 16 e 20 (tassa fissa)	CHF 1118.-
Numero di addetti tra 21 e 25 (tassa fissa)	CHF 1264.-
Numero di addetti tra 26 e 30 (tassa fissa)	CHF 1410.-
Numero di addetti tra 31 e 35 (tassa fissa)	CHF 1556.-
Numero di addetti tra 36 e 40 (tassa fissa)	CHF 1702.-
Numero di addetti tra 41 e 45 (tassa fissa)	CHF 1848.-
Numero di addetti tra 46 e 50 (tassa fissa)	CHF 1994.-
Numero di addetti tra 51 e 55 (tassa fissa)	CHF 2140.-
Numero di addetti tra 56 e 60 (tassa fissa)	CHF 2286.-
Numero di addetti superiore a 61 (tassa fissa)	CHF 2431.-

Categoria IV

Banche

Tassa base	CHF 1945.-
Imposta secondo la grandezza dell'esercizio:	
Numero di addetti tra 1 e 20 (tassa fissa)	CHF 1945.-
Numero di addetti tra 21 e 40 (tassa fissa)	CHF 2918.-
Numero di addetti tra 41 e 60 (tassa fissa)	CHF 3890.-
Numero di addetti tra 61 e 80 (tassa fissa)	CHF 4862.-
Numero di addetti superiore a 81 (tassa fissa)	CHF 5834.-

Categoria V

Ristoranti

Tassa base	CHF 292.-
Imposta secondo la grandezza dell'esercizio:	
Numero di addetti tra 1 e 5 (tassa fissa)	CHF 292.-
Numero di addetti tra 6 e 10 (tassa fissa)	CHF 486.-
Numero di addetti tra 11 e 15 (tassa fissa)	CHF 681.-
Numero di addetti tra 16 e 20 (tassa fissa)	CHF 875.-
Numero di addetti tra 21 e 25 (tassa fissa)	CHF 1070.-
Numero di addetti tra 26 e 30 (tassa fissa)	CHF 1264.-

Numero di addetti tra 31 e 35 (tassa fissa)	CHF 1556.-
Numero di addetti tra 36 e 40 (tassa fissa)	CHF 1848.-
Numero di addetti superiore a 41 (tassa fissa)	CHF 2140.-

Gli esercizi non elencati nelle categorie sopra menzionate saranno ripartiti per analogia nelle corrispondenti categorie secondo la struttura aziendale. Nel caso di ricorso sono a disposizione dei contribuenti i mezzi legali trascritti nell'art. 30.

Art. 15

L'incasso della tassa sull'incremento economico avviene in modo analogo a quello che regola la tassa di soggiorno (Art. 8)

Scadenza, ricavato e
riversamento della tassa
sull'incremento economico

Le quote fisse annuali per le tasse d'incremento economico scadono alla fine dell'anno e sono da riversare al comune entro 30 giorni dalla data d'emissione del conteggio. Come base di calcolo sono tenute in considerazione le cifre dell'anno precedente. Gli esercizi sono invitati a comunicare i corrispondenti dati tramite invio dell'apposito modulo.

Art. 16 (19)

Il ricavato proveniente dalla tassa d'incremento economico è destinato al miglioramento delle condizioni generali economiche di Pontresina nonché alla promozione turistica. Curare la ricerca di mercato nel campo del turismo, la gestione del nome di successo della destinazione, nonché la promozione di eventi culturali e sportivi, garantendo così la capacità concorrenziale di Pontresina.

Utilizzo della tassa
sull'incremento economico

IV. Sussidi comunali

Art. 17 (20)

Il comune concede sussidi finalizzati sia alla promozione della destinazione turistica e allo sviluppo delle infrastrutture, sia alla promozione turistica e di marketing. Questi sussidi sono da incorporare di volta in volta nel preventivo del comune e devono essere approvati da parte dell'assemblea comunale.

Sussidi comunali

V. Disposizioni collettive

Art. 18 (10)

Su proposta del consiglio direttivo, l'assemblea comunale ha la facoltà di aumentare oppure diminuire le quote delle imposte.

Adattamento delle quote

Art. 19 (17)

Il controllo sulle relative dichiarazioni e sulle entrate delle tasse di soggiorno e sullo sport, nonché delle tasse sull'incremento economico è compito del comune.

Controllo/Obbligo
d'informazione

Gli organi di controllo incaricati dal comune sono autorizzati ad eseguire, rispettivamente fare eseguire i necessari controlli per la riscossione delle tasse. Ad

essi deve essere concesso libero accesso ai corrispondenti locali concernenti a quest'attività.

Agli organi di controllo devono essere concesse le necessarie informazioni ed esibiti gli atti richiesti. Il comune definisce le modalità d'informazione e di disposizione degli atti inerenti l'esame, fissando un adeguato termine.

Art. 20

Le tasse sono da riscuotere da quelle persone che, alla data della scadenza, risultano proprietari fondiari oppure proprietari d'esercizi.

Determinazione dei contribuenti dal punto di vista temporale

Art. 21

In casi straordinari oppure tramite domanda motivata, il consiglio direttivo del comune può di sua competenza ridurre oppure abrogare le tasse.

Eccezioni

Art. 22

Le tasse sono imposte secondo opportuni criteri di discrezionalità, allorché il contribuente non adempisce ai suoi doveri, nonostante sollecitazioni e diffide.

Tassazione discrezionale

La tassazione discrezionale può essere impugnata soltanto con rimprovero di arbitrio.

Art. 23

Se nel caso dell'incasso delle tasse sorgono differenze non risolvibili, il consiglio direttivo del comune regola la circostanza nell'ambito di disposizioni impugnabili (disposizioni tassative ed altre disposizioni necessarie al fine di un efficace raggiungimento delle rivendicazioni).

Differenze nell'incasso

Art. 24 (12)

Il Comune gestisce conti separati per le tasse di soggiorno e sullo sport nonché per le tasse sull'incremento economico.

Art. 25

Il consiglio direttivo dell'ente turistico e di cura decide sull'utilizzo delle tasse di soggiorno e sullo sport nonché sull'incremento economico.

Obbligo di rendiconto

Art. 26 (12)

L'ente turistico e di cura si obbliga a presentare al comune il preventivo annuale per conoscenza e a rendere conto sul ricavato e sull'utilizzo delle tasse.

Organi esecutivi/deleghe

Art. 27 (12)

Il consiglio direttivo del comune è autorizzato nell'ambito degli incarichi inerenti alle

sue competenze a delegare incarichi oppure parte di essi all'ente turistico e di cura.

Tutte le disposizioni in vigore del consiglio direttivo del comune hanno valore di titolo di rigetto ai sensi dell'art. 80 LEF. Lo stesso è valido per tutte le disposizioni in vigore emanate dall'ente turistico e di cura nel caso di una delega.

Art. 28 (12)

Nell'elezione del suo consiglio direttivo, l'ente turistico e di cura deve tenere in considerazione l'interesse della destinazione per quanto riguarda la ripartizione dei seggi. Il comune ha diritto ad un seggio.

Composizione del consiglio direttivo dell'ente turistico e di cura

Art. 29 (23)

Il consiglio direttivo del comune punisce trasgressioni negligenti o colpose di questa legge e delle relative norme esecutive emanate con multe fino a CHF 10'000.00.

Trasgressioni

Nel caso d'accertamento di avidità di lucro, l'autorità responsabile non è legata a questo valore massimo.

Le tasse evase devono essere pagate in arretrato insieme ai tassi d'interesse di mora.

Art. 30 (24)

Le disposizioni emanate basate su questa legge possono essere impugnate presso il consiglio direttivo del comune entro 20 giorni dalla notifica.

Mezzi d'impugnazione

Decisioni di ricorso del consiglio direttivo del comune, in conformità alla legge amministrativa, possono essere impugnate entro 20 giorni tramite ricorso presso il tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni.

Disposizioni impugnative e decisioni devono essere provviste di avvertimento di un rimedio giuridico.

Art. 31

Gli organi esecutivi sono autorizzati conteggiare le tasse d'ingiunzione. Alle tasse non pagate puntualmente è addebitato dalla prima ingiunzione un tasso d'interesse di mora. Il tasso d'interesse è calcolato in conformità alle quote fissate dal Cantone dei Grigioni.

Tasse d'ingiunzione e tasso d'interesse di mora

Art. 32 (25)

Il consiglio direttivo del comune emana le norme esecutive necessarie, in particolare quelle sulle modalità di denuncia e di conteggio.

Norme esecutive

VI. Disposizione finale

Art. 33 (26)

Previa approvazione da parte dell'assemblea comunale e autorizzazione da parte del Governo del Cantone dei Grigioni, questa legge entra in vigore dal 1° gennaio 2007. Entrata in vigore

Con l'entrata in vigore di questa legge, sono abrogate tutte le circolari e le delibere del comune che sono in contraddizione con la presente legge, con particolare riferimento alla legge sulle tasse di soggiorno del comune di Pontresina in data 14 marzo 1978.

Approvato dall'Assemblea Comunale: 28 giugno 2006

Approvato dal governo del Cantone dei Grigioni: 19 settembre 2006

Il Sindaco

Il Segretario Comunale

f.to Martin Aebli

f.to Reto Danuser